



Decreto Rep. 3325-2012 Prot. n. 64337
Anno 2002 Tit. 1 Cl 3 Fasc. 5

OGGETTO Regolamento in materia di Scuole di dottorato di ricerca - modifica

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il Regolamento in materia di Scuole di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 100 del 17 gennaio 2007 e successive modificazioni;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione rep. n. ¹⁹⁴~~142~~ del 22 ottobre 2012 e del Senato Accademico rep. n. 142 del 5 novembre 2012 con le quali è stato modificato l'art. 21 comma 4 lett. a) del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca;

DECRETA

art. 1. L'art. 21 – comma 4 del Regolamento in materia di Scuole di dottorato di ricerca viene modificato nel modo seguente:

“ Art. 21 (Tesi di Dottorato: termini e proroga)

omissis

a) un esemplare cartaceo della tesi, la ricevuta che attesti l'avvenuto deposito della tesi in formato elettronico nell'archivio di Ateneo Padua@Research per il deposito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, al fine di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.”;

art. 2. di recepire la modifica di cui all'art. 1 nel testo del Regolamento che fa parte integrante del presente Decreto ;

art. 3. di stabilire che il Regolamento in materia di Scuole di dottorato di ricerca così modificato entri in vigore dalla data del presente Decreto;

art. 4. di incaricare il *Servizio Statuto e Regolamenti* e il *Servizio Formazione alla Ricerca* dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 07/12/2012

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria

TITOLO I

Principi generali

Art.1 (Carattere e finalità delle Scuole)

1. Le Scuole di Dottorato di Ricerca, di seguito denominate Scuole, hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale multidisciplinari ed interdisciplinari, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università di Padova.
2. Nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari, esse curano la formazione finalizzata all'acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati.
3. Per il conseguimento dei propri fini, le Scuole possono attivare collaborazioni con altri enti attraverso apposite convenzioni o con altre università mediante consorzi.

Art.2 (Durata del Ciclo Formativo)

1. La durata del ciclo formativo delle Scuole è di tre anni, salvo deroga in caso di accordi internazionali.

Art.3 (Convenzioni con Università)

1. L'Università degli Studi di Padova può stipulare con altri Atenei apposite convenzioni che prevedano:
 - a) la costituzione di consorzi per i singoli indirizzi delle Scuole o per Scuola;
 - b) eventuali risorse messe a disposizione dalle Università consorziate.

Art.4 (Istituzione)

1. La proposta di istituzione di una Scuola di Dottorato di Ricerca viene presentata al Rettore entro la data fissata ogni anno con Decreto Rettorale. La proposta viene avanzata con delibera dei Consigli di uno o più Dipartimenti ed eventualmente di Centri di Ricerca Interdipartimentali.
2. La proposta indica le tematiche scientifiche e determina gli obiettivi formativi ed i programmi di studio.
3. La proposta deve documentare l'impegno a partecipare alle attività da parte di professori di ruolo e ricercatori, la cui attività scientifica si riconosce nelle tematiche della Scuola, in numero congruo per la formazione del Collegio dei docenti secondo quanto stabilito dall'articolo 12. Ogni docente e ricercatore può comparire come proponente in una sola proposta di Istituzione di Scuola di Dottorato.
4. Alla proposta è allegata una relazione scientifica programmatica sulla natura della Scuola, corredata dall'elenco delle risorse umane, strutturali e finanziarie necessarie al regolare funzionamento della stessa.
5. La proposta deve essere corredata da una proposta del regolamento interno della Scuola nel rispetto del presente regolamento generale.
6. Le Scuole possono articolarsi in percorsi formativi (Indirizzi) tra loro coordinati per lo sviluppo dei rispettivi progetti.
7. Il SA, sentita la Consulta dei Direttori delle Scuole di Dottorato di Ricerca, nonché altri organi consultivi da esso stesso individuati, e verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dal DM 224/99 effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, approva le proposte di istituzione delle Scuole, e i relativi regolamenti.
8. Il numero di borse messe a concorso da ogni Scuola deve risultare non inferiore a sei, incluse quelle con finanziamento esterno e il numero di borse messe a concorso da ogni indirizzo della Scuola deve risultare non inferiore a tre .
9. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore.
10. Un ciclo di dottorato di ricerca non potrà essere attivato con un numero di iscritti per Scuola inferiore a quattro. Nel caso di Scuole articolate in Indirizzi, un Indirizzo non potrà essere attivato con un numero di iscritti inferiore a tre.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 5 (Rinnovo)

1. Le Scuole già istituite sono rinnovabili per un nuovo ciclo su proposta motivata dei Dipartimenti proponenti entro le scadenze fissate da Decreto Rettorale. La proposta deve documentare l'esistenza dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 224/1999 e successive integrazioni che saranno verificati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito indicato NVA).
2. Il SA sentita la Consulta dei Direttori delle Scuole di Dottorato di Ricerca, e verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dal DM 224/99 effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla base di una relazione consuntiva e programmatica approvata dal Collegio, approva le proposte di rinnovo delle Scuole con sede amministrativa nell'Università di Padova e delibera circa l'autorizzazione a far parte di Consorzi per le Scuole con sede amministrativa presso un altro Ateneo.
3. Il numero di borse per il rinnovo di una Scuola è fissato con delibera del SA in misura non inferiore a sei, incluse quelle con finanziamento esterno e il numero di borse messe a concorso da ogni indirizzo della Scuola deve risultare non inferiore a tre.
4. Le Scuole sono rinnovate con decreto del Rettore
5. Un ciclo di dottorato di ricerca tace se ha un numero di iscritti per Scuola inferiore a quattro. Nel caso di Scuole articolate in Indirizzi, un Indirizzo tace se ha un numero di iscritti inferiore a tre.

Art. 6 (Cooperazione Internazionale)

1. Le Scuole promuovono la cooperazione internazionale, anche favorendo la mobilità di dottorandi e docenti.
2. A tal fine l'Università di Padova promuove e stipula, con Istituzioni universitarie straniere, convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
4. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 7 (Risorse)

1. Le Scuole dispongono di:
 - a) adeguate risorse di strutture e di servizi deliberate dai Consigli dei Dipartimenti proponenti all'atto dell'istituzione;
 - b) borse di studio a carico del Bilancio Universitario ed eventuali borse assegnate da enti pubblici e privati.
 - c) Possono altresì disporre di finanziamenti assegnati a qualsiasi titolo.

Art. 8 (Regolamento della Scuola)

1. Il Regolamento della Scuola:
 - a) definisce le aree di afferenza ed i settori scientifico disciplinari di riferimento, gli organi della Scuola, la loro composizione e le modalità di nomina, l'eventuale articolazione in Indirizzi.
 - b) specifica le modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale dei dottorandi.
 - c) prevede la procedura per la sua modifica.
2. In caso di modifica il regolamento deve essere sottoposto al SA unitamente alla proposta di Rinnovo (di cui all'art. 5).
3. Inoltre il Regolamento della Scuola può definire:
 - a) Le modalità di proposta di nomina delle Commissioni per l'esame di ammissione e finale.
 - b) Il periodo massimo previsto di attività fuori sede da parte dei dottorandi, comunque non superiore a quanto stabilito nel presente regolamento.
 - c) I criteri per l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, per la sospensione dal corso di studi nonché le modalità di recupero del periodo di sospensione.

TITOLO II

Organi Della Scuola

Art. 9 (Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola:
- a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Docenti;
 - d) i Collegi di Indirizzo, ove istituiti;
 - e) il Comitato Scientifico.

Art.10 (Il Direttore)

1. Il Direttore rappresenta la Scuola nei suoi rapporti interni ed esterni.
2. Sono prerogative del Direttore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Collegio docenti;
 - b) organizzare e coordinare le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
 - c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;
 - d) presentare annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola da sottoporre al preventivo esame del NVA anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/1999.
 - e) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la permanenza fuori sede per periodi di formazione o ricerca cumulativamente inferiori o pari a sei mesi.
3. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Padova, afferente ad uno dei Dipartimenti e appartenente ad uno degli SSD al cui contenuto si riferisce la Scuola.
4. Il Direttore viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta.
5. Il Direttore viene nominato dal Rettore dell'Università, dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore quadriennio
6. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo del Consiglio Direttivo della Scuola afferenti ad uno dei Dipartimenti, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
7. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Direttore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore.
8. Il Direttore ha facoltà di delegare specifiche funzioni ad altri docenti di ruolo del Consiglio Direttivo.
9. Il Direttore non può svolgere uguale funzione in altra Scuola o Corso di Dottorato italiani.

Art.11 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, di seguito indicato come CD, è l'organo di programmazione e di indirizzo delle attività della Scuola.
2. Esso è composto da almeno cinque membri accademici tra cui il Direttore, il vice-Direttore, un rappresentante per ogni Dipartimento proponente la Scuola, i Coordinatori di Indirizzo (ove istituiti i Collegi di Indirizzo), nonché da docenti designati dal Collegio in numero tale da costituire una rappresentanza equilibrata delle discipline afferenti alla Scuola secondo le modalità stabilite dal Regolamento della Scuola. Tutti i membri accademici del CD sono nominati con delibera del Consiglio del dipartimento di afferenza. Possono inoltre fare parte del CD, in aggiunta ai membri accademici, eventuali rappresentanti degli enti pubblici o privati che sostengono la Scuola in numero complessivo inferiore alla metà dei membri accademici del CD. Due rappresentanti dei dottorandi, eletti annualmente, parteciperanno alle riunioni del CD con funzione consultiva limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato ed i percorsi formativi. Qualora la Scuola si articoli in Indirizzi, i rappresentanti dei dottorandi saranno uno per ciascun

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

Indirizzo.

3. Almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo deve appartenere al Collegio Docenti. Il numero dei componenti il CD e le modalità di nomina sono definiti dal regolamento interno della Scuola.

4. Il CD dura in carica quattro anni.

5. I componenti del CD non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola o Corso di Dottorato italiani.

6. Il CD si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Il CD esercita le seguenti funzioni:

a) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione consuntiva e programmatica, di cui all'art. 10 comma 2;

b) formula, sentiti i componenti del Collegio dei Docenti, il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente la didattica comune agli eventuali Indirizzi, nonché i criteri per la formulazione di giudizi sull'attività dei dottorandi;

c) predisporre il calendario delle attività formative comuni;

d) delibera, sentiti i Dipartimenti, l'eventuale attivazione, rinnovo e/o soppressione di Indirizzi, nonché l'eventuale costituzione dei Collegi di Indirizzo;

e) promuove la partecipazione a forme di dottorati integrati nazionali o internazionali, anche se di interesse per singoli Indirizzi;

f) ripartisce le risorse di cui all'art. 7;

g) definisce le modalità di ammissione alla Scuola e fissa i criteri di massima per la eventuale valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;

h) autorizza i periodi di sospensione dei dottorandi dalla Scuola e le modalità del loro recupero nei casi previsti dall'art. 17;

i) autorizza i dottorandi a svolgere qualsiasi attività lavorativa esterna al dottorato che non pregiudichi i loro percorsi formativi;

j) propone al Nucleo di Valutazione di Ateneo la rosa di nomi per il Comitato Scientifico di cui all'art. 14;

k) dichiara l'idoneità o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al concorso di dottorato cui il candidato intende partecipare.

Art.12 (Il Collegio dei Docenti)

1. Il Collegio dei Docenti, di seguito indicato come Collegio, è l'organo che organizza e cura le attività didattiche della Scuola.

2. Il Collegio dei Docenti della Scuola è composto da un minimo di dieci docenti e da eventuali esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse della Scuola che svolgono, per i cicli di dottorati attivi, le funzioni di supervisore e/o attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di dieci ore annue. Fanno parte del Collegio il Direttore della Scuola; il vice-Direttore e almeno due rappresentanti dei dottorandi, eletti annualmente, che partecipano alle riunioni del Collegio con funzione consultiva limitatamente alle questioni riguardanti il funzionamento generale della Scuola ed i percorsi formativi.

3. I componenti del Collegio non possono partecipare ai Collegi di altre Scuole o Corsi di dottorato.

4. Ove la Scuola abbia attivato i Collegi di Indirizzo di cui al successivo art. 13, fanno parte del Collegio dei Docenti tutti i componenti dei Collegi di Indirizzo.

5. Il Collegio viene convocato dal Direttore o, su richiesta, da un terzo dei suoi componenti per fare proposte al CD su ogni provvedimento riguardante i dottorandi della Scuola.

6. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

a) autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la permanenza fuori sede per periodi di formazione o ricerca superiori ai sei mesi.

b) autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la partecipazione a stage;

c) autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, la partecipazione del dottorando a selezioni per la didattica di supporto;

d) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione per l'esame di ammissione al

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

dottorato. Nel caso in cui la Scuola si articoli in Indirizzi, la Commissione di ammissione può essere distinta per ciascun Indirizzo ad eccezione del Presidente che è comune a tutte le commissioni e che si identifica nel Direttore della Scuola o in un membro designato dal CD;

e) assegna un supervisore per ciascun dottorando;

f) approva il piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando;

g) entro la fine di ogni anno delibera sull'ammissione degli allievi all'anno successivo o all'esame finale. Propone inoltre al Rettore eventuali proroghe.

h) propone al Rettore i nominativi dei membri delle Commissioni per l'esame finale.

7. Le materie da a) ad h) possono essere delegate al Consiglio Direttivo o ai Collegi di indirizzo, ove istituiti.

8. Il Collegio si riunisce comunque una volta all'anno per approvare la relazione consuntiva e programmatica di cui all'art. 10 comma 2.

Art.13 (Il Collegio di Indirizzo)

1. L'istituzione di un Indirizzo in una Scuola di Dottorato deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio. Essa viene deliberata dal CD.

2. I Collegi di Indirizzo dovranno essere composti da un minimo di dieci docenti e da eventuali esperti nei settori scientifici e formativi dell'Indirizzo stesso. Ciascun docente può afferire ad un unico indirizzo

3. I Collegi di Indirizzo sono organi di consulenza del CD su tutte le questioni riguardanti il funzionamento degli Indirizzi in cui la Scuola si articola.

4. Fanno parte del Collegio di Indirizzo:

a) il Coordinatore di Indirizzo;

b) docenti ed esperti qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse dello specifico Indirizzo che svolgono le funzioni di Supervisore e/o attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di dieci ore;

c) un rappresentante dei dottorandi, eletto annualmente, che partecipa alle riunioni del Collegio con funzione consultiva limitatamente alle questioni riguardanti il funzionamento generale dell'Indirizzo ed i percorsi formativi.

5. Il Collegio di Indirizzo si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

6. Il Coordinatore di Indirizzo è nominato dal Direttore su proposta del Collegio di Indirizzo, dura in carica un quadriennio ed è rinnovabile. Le funzioni di Coordinatore di Indirizzo possono essere assunte ad interim dal Direttore della Scuola. Il Coordinatore di Indirizzo può designare, tra i professori di ruolo facenti parte del Collegio di indirizzo, un vice coordinatore che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dal presente regolamento. Il Coordinatore di Indirizzo decade con la fine del mandato del Direttore.

7. I Collegi di Indirizzo possono fare proposte al CD su ogni provvedimento riguardante i dottorandi dell'Indirizzo. Ai Collegi di Indirizzo possono inoltre essere delegate le materie da a) ad h) di cui all'art 12 comma 6.

Art.14 (Il Comitato Scientifico della Scuola)

1. La valutazione dell'attività scientifica e del funzionamento della Scuola in rapporto alle sue finalità istituzionali è svolta da un organo collegiale, denominato Comitato Scientifico e di seguito indicato come Comitato, costituito da studiosi italiani e stranieri esterni all'Ateneo, in numero non inferiore a tre, di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola.

2. Il Comitato è nominato dal Rettore su proposta del NVA sulla base di una rosa di nomi fornita dal Direttore della Scuola su indicazione del CD. Il numero di nomi proposto dovrà essere almeno doppio rispetto al numero dei componenti del Comitato previsto dal regolamento interno della Scuola.

3. Ogni componente del Comitato dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per altri tre anni.

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno anche per via telematica.

5. Il Comitato presenta annualmente al Direttore una relazione scritta formulando una valutazione

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

delle attività svolte nell'ultimo ciclo concluso unitamente a eventuali suggerimenti e proposte per il futuro. Copia della relazione è trasmessa agli organi della Scuola, al Rettore dell'Università ed al NVA.

TITOLO III **Dottorandi**

Art.15 (Ammissione)

1. Possono partecipare agli esami di ammissione coloro che, alla data fissata per la prima prova d'esame dagli organi della Scuola, sono in possesso del diploma di laurea ante D.M. 509/1999 o di Laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo conseguito all'estero dichiarato equivalente.
2. L'esame di ammissione, volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, sarà sostenuto di fronte ad una commissione composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, la cui presenza è obbligatoria nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui al comma 3 art. 4 del D.M. 224/1999.
3. Le procedure di ammissione saranno definite dal CD, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:
 - a) per titoli e prova scritta ed orale;
 - b) per esami (prova scritta ed orale);
 - c) per titoli e prova scritta;
 - d) per titoli e prova orale;
 - e) per soli titoli.
4. L'esame di ammissione può essere sostenuto in una delle lingue straniere indicate nel bando.
5. La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando.
6. Le procedure di ammissione alla Scuola dovranno essere uguali per tutti gli Indirizzi, salvo esigenze di carattere particolare soggette all'approvazione del SA.
7. Il bando deve prevedere che i candidati dichiarino per quali Indirizzi, se istituiti e/o per quali posti a tema vincolato, intendano concorrere.
8. I posti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito ovvero, in presenza di selezione per Indirizzi e/o di borse a tema vincolato, delle graduatorie specifiche di Indirizzo e/o di tema vincolato, tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati.
9. Il Rettore provvede con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni.
10. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
11. Sono ammessi alle Scuole di dottorato in aggiunta ai posti banditi, i vincitori di borse di dottorato riservate per studenti stranieri qualora siano state specificatamente bandite dallo stesso Ateneo di Padova.
12. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione sono definite nella convenzione stessa.

Art.16 (Contributi e Borse)

1. Con decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, saranno indicati annualmente sulla base dei principi di cui al D.M. 224/1999:
 - a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza alle scuole, nonché il numero di dottorandi esonerati dal pagamento degli stessi, previa valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche;
 - b) il numero delle borse di studio assegnate alla Scuola nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione.

Art.17 (Sospensione dalla Scuola)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

1. E' prevista la sospensione dalla Scuola per maternità (Legge 53 dell'8 marzo 2000), per obblighi di leva e assenze per grave e documentata malattia.
2. Altri gravi motivi debitamente documentati possono comportare la sospensione dalla Scuola, previa autorizzazione del CD.
3. In caso di sospensione della frequenza i periodi di sospensione devono essere recuperati con le modalità stabilite dal CD.
4. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non sarà erogata la borsa di studio, salvo eccezioni deliberate dal SA.

Art.18 (Obblighi dei Dottorandi)

1. I dottorandi sono tenuti a frequentare i corsi di Dottorato e a svolgere attività di ricerca secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti.
2. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che ne evidenzii l'originalità e la rilevanza scientifica.
3. La tesi può essere redatta in lingua straniera, previo consenso del Collegio Docenti.
4. I dottorandi devono richiedere al CD l'autorizzazione per poter svolgere qualsiasi attività lavorativa esterna al dottorato.
5. Ai fini dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi è necessario che:
 - a) i dottorandi siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione degli anni precedenti;
 - b) entro il 15 Dicembre di ogni anno il Collegio Docenti valuti l'attività svolta dai medesimi e trasmetta al Rettore il relativo verbale. In caso di valutazione negativa il Collegio Docenti dovrà motivare il diniego di ammissione all'anno successivo e proporre al Rettore l'esclusione. Il Rettore ne darà comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.
6. Con motivata delibera, il Collegio Docenti può anche proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal proseguimento del corso nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di lavoro non autorizzate;
 - b) prolungate assenze ingiustificate.
7. I dottorandi possono trascorrere fuori dalla sede amministrativa del dottorato o dalle sedi consorziate un periodo massimo indicato nei singoli regolamenti delle Scuole. Tale periodo non potrà in alcun caso superare la metà della durata effettiva del corso, salvo deroga nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali.

Art.19 (Attività didattica dei dottorandi)

1. I dottorandi svolgeranno, nell'ambito del proprio piano formativo, attività volte all'accertamento sia dei risultati delle ricerche effettuate sia delle loro capacità espositive secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti.
2. Ai dottorandi può essere affidata, previa autorizzazione del Collegio Docenti, con il consenso degli interessati, un'attività didattica di supporto o di Tutor Junior nonché la partecipazione ad esami di profitto secondo le indicazioni degli Organi Accademici.
3. I dottorandi non possono essere impegnati in attività di didattica diverse da quelle indicate ai commi 1, 2.

Art.20 (Incompatibilità)

1. L'iscrizione a una Scuola di Dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole universitarie di specializzazione o ad altre Scuole o corsi di Dottorato dell'Università di Padova o di altri Atenei.

TITOLO IV

Conseguimento del Titolo

Art.21 (Tesi di Dottorato: termini e proroga)

1. Al termine di un ciclo triennale di studi e ricerche, il Collegio Docenti esprime un giudizio per ciascun dottorando. Il Regolamento interno della Scuola può prevedere che alla formulazione di tale giudizio concorra anche il parere scritto di uno o più referees esterni. Gli allievi che abbiano conseguito risultati giudicati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Il Collegio docenti esprime il suddetto giudizio e trasmette al Rettore il relativo verbale entro il 15 dicembre.

2. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di Dottorato.

3. La tesi finale potrà essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio Docenti. Essa dovrà comunque contenere una esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana che in lingua inglese o in altra lingua straniera indicata dal Collegio Docenti.

4. Entro il mese successivo alla conclusione dei corsi, i dottorandi ammessi all'esame finale dovranno inoltrare al Rettore domanda di esame finale corredata da:

a) **un esemplare cartaceo della tesi, la ricevuta che attesti l'avvenuto deposito della tesi in formato elettronico nell'archivio di Ateneo Padua@Research per il deposito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, al fine di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.**

b) Copia del verbale del Collegio Docenti con giudizio dell'attività complessiva svolta e ammissione all'esame finale.

Al momento dell'inoltro della domanda di esame finale, i dottorandi dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per i tre anni di corso.

I dottorandi dovranno inoltre inviare, non appena sarà stata loro resa nota la composizione della commissione esaminatrice, una copia della tesi corredata dal giudizio del Collegio Docenti a ciascuno dei componenti della Commissione.

5. Le tesi dovranno essere firmate dal Direttore della Scuola e dal Supervisore.

6. La data e il luogo d'esame verranno comunicati direttamente ai dottorandi e affissi all'albo dell'Università.

7. In caso di mancato superamento, l'esame può essere ripetuto per una sola volta nella sessione successiva.

8. Al candidato che abbia superato l'esame finale verrà attribuito il titolo di dottore di ricerca e verrà in tal senso rilasciato un diploma che riporterà la dicitura della Scuola di Dottorato nonché dell'Indirizzo frequentato.

9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, previa istanza del dottorando e su proposta motivata del Collegio Docenti può prorogare fino a un massimo di 12 mesi il termine per la presentazione della domanda di esame finale.

Ulteriori proroghe fino ad un massimo di altri 12 mesi possono essere concesse solo per il perdurare di impedimenti gravi. Le proroghe possono essere richieste esclusivamente per periodi di sei o dodici mesi.

10. L'istanza di proroga deve essere inoltrata al Rettore entro il 30 novembre dell'ultimo anno di corso di dottorato. Entro la scadenza della proroga, il candidato deve presentare la domanda di esame finale. Eventuali richieste di ulteriori proroghe dovranno essere inoltrate entro le scadenze annuali del 30 novembre o del 31 maggio. Sulle richieste di ulteriori proroghe presentate entro il 31 maggio, il Collegio dovrà esprimersi entro il 15 giugno.

11. In caso di mancato rinnovo della Scuola/Indirizzo nel ciclo successivo, il Rettore nomina apposita Commissione con le modalità di cui al successivo art. 23.

12. La proroga non dà titolo alla fruizione della borsa di studio e non comporta alcun onere economico per l'Università degli Studi di Padova, eventuali obblighi di natura assicurativa saranno a carico dell'interessato.

Art.22 (Assenza all'esame finale)

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

2. In tali casi, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi di Dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 23 oppure ammette lo stesso alle successive

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

sessioni d'esame.

4. In caso di mancato rinnovo della Scuola/Indirizzo nel ciclo successivo, il Rettore nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 23.

5. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art.23 (Commissioni Giudicatrici)

1. La nomina delle Commissioni giudicatrici è disposta, entro trenta giorni dalla conclusione del Ciclo di Dottorato, con decreto del Rettore su proposta del Collegio Docenti che dovrà essere fatta pervenire al Rettore entro la data definita da apposito decreto rettorale.

2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, esclusi i supervisor dei dottorandi. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti degli organi della Scuola. La composizione della Commissione può essere integrata secondo le modalità del D.M. 224/1999. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario.

3. Il Collegio Docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

4. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore.

5. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

6. Per i Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art.24 (Doctor Europaeus)

1. In aggiunta al titolo di Dottore di ricerca viene riconosciuta la menzione di "Doctor Europaeus" qualora vengano soddisfatte le condizioni e rispettate le modalità definite in apposito regolamento

TITOLO V

Invenzioni, Brevetti, Diritti d'autore

Art.25 (Diritti Brevettuali)

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto ed il copyright per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università degli Studi di Padova, è regolata in via generale dal Regolamento Brevetti dell'Università.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art.26 (Norme transitorie e finali)

1. Con l'emanazione del presente regolamento i Consigli scientifici in carica nelle Scuole assumono in via transitoria le funzioni previste per i nuovi organi definiti come Consigli direttivi.

2. I Collegi dei docenti già costituiti hanno attribuite le funzioni come previsto nell'Art. 12 e sono chiamati ad adeguare la loro composizione secondo le nuove disposizioni entro i primi sessanta giorni dell'ultimo Ciclo attivato (XXII).

3. Entro i primi novanta giorni dell'ultimo Ciclo attivato (XXII) le Scuole dovranno adeguare il loro regolamento alla attuale normativa ed il Direttore, secondo le procedure previste all'Art. 14 comma 2, dovrà fornire al NdV la rosa di nomi per la nomina del Comitato Scientifico.